

1

REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

D. D. L. "PIANO FINANZIARIO DI RISANAMENTO DELLA
SITUAZIONE DEBITORIA DELLA REGIONE PUGLIA AL
31.12.90"

Relatore: Assessore al Bilancio e Ragioneria
prof. Nicola DI CAGNO

25 febbraio 1992.



REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 86/A V Legislatura

RELAZIONE

Con la definizione del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1990 si chiude la fase di ricognizione della situazione debitoria della Regione attivata con le prescrizioni puntuali contenute nella L.R. n.1/1991.

E' il caso di richiamare brevemente l'importanza e la portata della predetta legge con la quale si è inteso, anche con operazioni di verifica del lavoro avviato in precedenza, realizzare un impegno fermo e deciso assunto con le Dichiarazioni Programmatiche della Giunta rese al Consiglio Regionale nell'ottobre 1990. In tali dichiarazioni, la questione finanziaria è ritenuta come punto di maggiore rilevanza da affrontare e risolvere al fine di imprimere alla politica complessiva della Regione una radicale inversione di tendenza in maniera da recuperare l'adeguato grado di efficacia ed efficienza nelle nuove e mutate situazioni non solo regionali.

L'articolo 3 della richiamata legge si è preoccupato anche di disciplinare gli adempimenti diretti a rilevare tutti gli impegni di spesa dai quali siano comunque derivate obbligazioni a carico del bilancio regionale che non abbiano ottenuto la prenotazione di impegno dalla Regioneria della Regione e per i quali, ovviamente, non abbiano avuto luogo, al 31.12.90, sia la fase della liquidazione, sia quella del pagamento.



REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

La stessa L.R. 1/90 prescrive che il Rendiconto Generale dell'esercizio 1990 deve accogliere le risultanze della rilevazione compiuta limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso Rendiconto.

E' da ricordare, infine, che la legge in parola nel contenere più chiare e puntuali norme in ordine al controllo della spesa stabilisce che al Rendiconto Generale è allegato l'elenco dei residui passivi dichiarati perenti e come tali ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Va detto, altresì, che si è ritenuto opportuno e necessario approvare ulteriori norme sulla contabilità regionale per rendere la stessa più efficace e valida e per adeguarla alla legislazione statale in maniera da rendere più gestibile il bilancio evitando, per determinati tipi di spesa, tempi morti e vuoti operativi connessi ai limiti delle norme di contabilità vigenti.

Si fa specifico riferimento alla L.R. 11/91, entrata in vigore alla fine dicembre scorso, le cui disposizioni si riflettono anche sulle modalità di predisposizione e definizione del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1990.

Si è posta così l'esigenza di rivedere e rielaborare quanto era stato già compiuto nelle operazioni di formulazione del Rendiconto 1990 la cui approvazione definitiva, chiude, come si è detto innanzi, la fase



4

REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE


della ricognizione della situazione debitoria della Regione.

La L. R. 5/91, di approvazione del bilancio relativo all'anno finanziario 1991, ha fissato norme per le operazioni di risanamento e in particolare ha statuito che la situazione debitoria della Regione, risultante al 31.12.90 accertata a termini della più volte citata L.R. 1/91, va risanata con mezzi straordinari mediante un apposito piano di risanamento.

Il 3° comma, dell'art.9 della predetta L.R. 5/91 stabilisce che con provvedimenti legislativi regionali vanno determinati le fonti e gli importi dei mezzi finanziari straordinari da destinare alla copertura della situazione debitoria.

Nella consapevolezza della impossibilità di far fronte con mezzi della Regione alla situazione debitoria, la cui entità presuntiva si è già manifestata nella prima metà dello scorso anno con le rilevazioni attivate sulla base delle prescrizioni della L.R. 1/91, si sono svolti diversi incontri con lo Stato, sul piano politico e su quello tecnico, sulla base, peraltro, di indicazioni contenute in un apposito o.d.g. del Consiglio Regionale.

E' noto che gli incontri hanno portato a costituire un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti della Regione e dei Ministeri più direttamente interessati le cui analisi hanno portato in data 29 novembre scorso ad una comunicazione ufficiale del Governo su una serie di adempimenti da compiere da



5

REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

parte della Regione e in data piú recente all'inserimento di un apposito articolo nel Decreto Legge 20.01.92, n.11 contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.


Si tratta, in particolare, dell'articolo 23 che disciplina le operazioni attivabili per il ripiano dei disavanzi delle Regioni e piú specificamente autorizza le Regioni all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale.

Lo stesso articolo prescrive che gli oneri di ammortamento sono a carico delle Regioni e che al relativo pagamento in favore delle aziende e degli istituti mutuanti, provvede direttamente il Ministero del Tesoro mediante il prelievo di fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune previa delega regionale.

L'articolo contiene, inoltre, alcune prescrizioni cui debbono attenersi le Regioni interessate dalle operazioni appena rilevate.

E' fuori dubbio che l'articolo 23 del Decreto Legge in parola offre a tutte le Regioni una possibilitá operativa fino ad ora non consentita.

E' vero che limita non poco l'autonomia regionale per le prescrizioni che impone. Non va trascurata, però, la circostanza che i tempi tecnici ristretti per l'anticipata conclusione della legislatura non hanno consentito una valutazione piú serena e approfondita



REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE


della questione.

E' da dire, in verità, che una volta acquisita nell'ordinamento della finanza regionale una nuova possibilità operativa per far fronte a situazioni di particolare difficoltà, non si può escludere che in sede di conversione in legge del Decreto Legge in parola si possa conseguire da parte del Parlamento una modulazione più flessibile in maniera da farla rispondere meglio alle esigenze di funzionalità delle Regioni così come è stato proposto in sede tecnica dalla Regione Puglia.

Adeguati sforzi in tale direzione non mancheranno certamente portando il problema all'esame e all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, prima, ed di quella Stato - Regioni, dopo, al fine di individuare gli emendamenti più idonei da apportare.

E' di tutta evidenza che, allo stato non si può che operare sulla base dell'art. 23 del D. L. in questione. Come si è detto innanzi il 3° comma dell'art.9 della L.R. 5/91 prescrive che le fonti e gli importi dei mezzi finanziari straordinari da destinare alla copertura della situazione debitoria della Regione debbono essere determinati con provvedimenti legislativi regionali.

Ora la situazione debitoria della Regione, accertata a termini della L.R. 1/91, è evidente e definita nella quantificazione finanziaria risultante dal Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1990.



7

REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Le voci che concorrono a derminarla sono costituite dal disavanzo dell'esercizio 1989 (f. 366.615.172.964), dal disavanzo dell'esercizio 1990 (f. 674.717.460.112), nonchè dalle obbligazioni rilevate ai sensi dell'art.3 della L.R. 1/91 (f. 246.799.958.467) e dai residui perenti di cui all'elenco prescritto dalla stessa L.R. 1/91 (f. 140.976.389.937).

La situazione debitoria al 31.12.90 ammonta complessivamente a f. 1.429.108.981.480.


I provvedimenti legislativi regionali diretti a far fronte a tale situazione sono sostanzialmente due.

Il primo provvedimento legislativo è costituito dal presente d.d.l. che disciplina la formazione del piano finanziario di risanamento sulla base dell'art. 23 del richiamato Decreto Legge n° 11/92.

Il presente d.d.l. prescrive, in particolare, che la contrazione dei mutui va fatta con un apposito piano definito dalla Giunta in base a criteri e priorità preventivamente determinati, sentita la prima Commissione del Consiglio Regionale.

Il secondo provvedimento legislativo che concretamente attiverà il processo del Piano di risanamento, sarà costituito dalla Legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e del Bilancio pluriennale 1992-94 nei quali si ritroveranno quantificate le risorse finanziarie nell'arco temporale considerato.

Si coglie questa occasione per ricordare che la procedura complessiva di risanamento e di recupero



REGIONE PUGLIA


GABINETTO DEL PRESIDENTE

della migliore funzionalità della Regione non si limiterà solo ad operazioni di carattere finanziario e contabile. Essa, infatti, riguarderà anche una rivisitazione di non trascurabile portata del quadro normativo esistente per la quale la Giunta, sin dal luglio dello scorso anno, ha approvato apposito documento di indirizzo e orientamento per la revisione del quadro normativo regionale che è all'esame della competente Commissione consiliare.

Questo atto va naturalmente valutato nell'ambito della strategia complessiva individuata dalla Regione che è orientata nella direzione di un concreto ed urgente risanamento finanziario ma che, nel contempo, si avvale di molteplici iniziative direttamente correlate con un programma di "nuovo sviluppo" che si intende assicurare alla comunità pugliese.

Proprio razionalizzando e qualificando la spesa regionale sono state già individuate diverse opportunità settoriali che immediatamente possono fruire dei preziosi canali di finanziamento nazionali e comunitari.

In tal senso è già all'attenzione del Consiglio Regionale un quadro di riferimento programmatico e di "rinnovamento" della legislazione regionale cui si accompagneranno a breve ulteriori specifiche proposte da parte del Governo regionale.




9

REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Art. 1

1. La situazione debitoria della Regione al 31.12.90 derivante dai disavanzi finanziari degli esercizi 1989 e 1990 e dai debiti iscritti negli elenchi allegati al Rendiconto 1990 a termini dell'art.4 della L. R. n. 1 del 23.01.91 e dell'art. 72 della L. R. di contabilità 30.05.77, n. 17, come integrato dall'art. 5 della richiamata L. R. 1/91, è accertata in complessive lire 1.429.108.981.480.



REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Art. 2

1. Al risanamento della situazione debitoria si provvede mediante la contrazione di mutui e prestiti a lungo termine in esecuzione di un programma triennale di indebitamento di ammontare complessivo non superiore al fabbisogno necessario a soddisfare le obbligazioni costituenti le passività accertate all'articolo precedente.

2. Il programma di indebitamento, da realizzare a termini dell'art. 23 del Decreto Legge 20.01.92, n. 11, sarà precisato nel bilancio pluriennale 1992-1994 con la previsione del volume dei mutui da contrarre nei singoli esercizi del triennio.

3. L'ammontare dell'indebitamento da contrarre nei singoli esercizi del triennio 1992-1994 sarà autorizzato dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione, in corrispondenza al fabbisogno risultante dal programma triennale di pagamenti delle passività arretrate, definito dalla Giunta Regionale in base a criteri e priorità preventivamente determinati



REGIONE PUGLIA

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Art. 3

1. Nei bilanci annuali di previsione per gli anni finanziari 1992 e successivi sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa l'onere cumulato di ammortamento dei mutui autorizzati a mente dell'art. 46, comma 2, della L. R. di contabilità 30.05.77, n. 17 ed in conformità al procedimento indicato dal richiamato art. 23, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 11/1992.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso al I Commissione Consiliare permanente il 10.3.92

